



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 423
Spedito il 22.02.2010

All'On.le Ministro
S E D E

OGGETTO: Criteri identificanti la scientificità della produzione individuale.

Adunanza dell'11.02.2010

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto l'art. 3-ter comma 2 del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla L. 9 gennaio 2009 n.1;

Visti i pareri espressi dal C.U.N. nelle sedute del 5 novembre 2009 e del 19 novembre 2009;

Viste le Linee Guida del C.I.V.R. per la valutazione della ricerca, sulle quali il C.U.N. ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 gennaio 2010;

Ai fini del summenzionato art. 3-ter comma 2 del d.l. 180/2008, formula la seguente

PROPOSTA

1) Sono da considerarsi pubblicazioni scientifiche:

- a) gli articoli a firma singola o plurima pubblicati su riviste scientifiche (rispondenti ai requisiti di legge per le pubblicazioni periodiche), identificate dal possesso di un codice ISSN e dall'esistenza di una procedura di revisione degli articoli sottomessi per la pubblicazione che subordini l'accettazione al parere favorevole di almeno due esperti terzi e possibilmente anonimi o comunque al giudizio di un Comitato Scientifico (o organismo equivalente) che offra garanzie di autorevolezza e di terzietà;
- b) le monografie di ricerca, identificate dal possesso di un codice ISBN e dal superamento di una procedura di accettazione per la pubblicazione basata sull'esistenza di un Comitato Scientifico o di una Direzione Scientifica (della Casa Editrice o della Collana in cui la monografia è pubblicata) e su meccanismi di revisione che offrano garanzie di terzietà;
- c) gli articoli di ricerca pubblicati in volumi collettivi per i quali si siano applicate le stesse procedure di accettazione definite per le monografie o in Atti di Congressi (incluse le relative curatele quando di natura non puramente redazionale) per i quali si siano applicate le procedure di accettazione definite per gli articoli su rivista;
- d) i prodotti quali brevetti, composizioni, disegni, *design*, *performance*, esposizioni, mostre, manufatti, prototipi, opere d'arte e loro progetti, cartografia, banche dati, *software* e quant'altro sia riconducibile ad attività di ricerca, purché corredato da

pubblicazioni (anche non curate dall'autore del prodotto) e/o documentazione atta a consentirne la valutazione.

- 2) Le pubblicazioni in forma elettronica, purché conformi alla normativa vigente in materia e soddisfacenti i criteri di scientificità di cui al punto 1), sono da considerarsi alla stessa stregua delle pubblicazioni a stampa.
- 3) L'accertamento dell'esistenza di pubblicazioni scientifiche nel periodo di riferimento spetta, ai sensi dell'art. 3-ter comma 1 del succitato d.l. 180/2008, all'Autorità Accademica competente, che potrà servirsi dell'ausilio del Nucleo di Valutazione di Ateneo al fine di identificare il soddisfacimento dei criteri di scientificità di cui al punto 1).
- 4) Al fine di agevolare le attività di accertamento di cui al punto 3), il C.U.N. potrà predisporre, con l'ausilio delle associazioni scientifiche e delle comunità di ricerca di riferimento, elenchi di riviste di riconosciuto carattere scientifico, soggetti ad aggiornamento periodico, possibilmente annuale.
- 5) Dovrà essere previsto un periodo transitorio, di durata biennale, sufficiente a consentire alle comunità di ricerca e alle case editrici di adeguarsi pienamente ai criteri indicati. In tale periodo la valutazione di scientificità da parte dell'Autorità Accademica potrà basarsi sugli elenchi di cui al punto 4) e sulle prassi di valutazione già in atto nelle rispettive istituzioni.

IL SEGRETARIO
(dott. Antonio VALEO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea LENZI)